

Relazione relativa alla Proposta di ridefinizione del procedimento amministrativo del Sistema di Accoglienza (Residenziale, Semi-residenziale e Diurno) per Minori, Gestanti e Nuclei Familiari mediante stipula di Convenzioni Triennali con le strutture autorizzate e accreditate ai sensi della normativa regionale.

1. Premessa e finalità dell'intervento

Il Servizio Sociale dei Comuni (SSC), nell'ambito delle proprie funzioni di protezione, tutela e promozione del benessere dei minori e dei nuclei minore/genitore, rileva la necessità di disporre di un sistema stabile e coordinato di strutture residenziali che possano garantire l'accoglienza, la cura e l'assistenza dei minori che, a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente o di collocamenti disposti in forma consensuale con la famiglia e i Servizi Sociali, necessitano di inserimento in comunità di accoglienza.

L'obiettivo è quello di assicurare ai minori condizioni di vita favorevoli, in grado di garantire non solo la protezione fisica, ma anche la crescita affettiva, relazionale ed educativa all'interno di contesti strutturati e competenti, in grado di rispondere ai bisogni individuali e familiari di ciascun bambino o ragazzo.

L'intervento in parola mira altresì a promuovere percorsi di integrazione familiare e sociale, favorendo, laddove possibile, il mantenimento e il recupero dei legami con la famiglia d'origine e con il territorio di appartenenza.

2. Quadro normativo di riferimento

L'intervento del Servizio Sociale dei Comuni si colloca all'interno di un quadro normativo ampio e consolidato, che nel corso degli anni ha definito con sempre maggiore chiarezza i principi e le modalità di tutela dei minori e delle loro famiglie, nonché le competenze degli enti locali in materia di servizi sociali.

A livello internazionale, il riferimento fondamentale è rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176. Tale Convenzione riconosce a ogni bambino il diritto a vivere in un ambiente familiare idoneo, a essere protetto da ogni forma di abuso e trascuratezza e a beneficiare delle condizioni necessarie al suo sviluppo fisico, emotivo e sociale.

Sul piano nazionale si aggiunge:

- la **Legge 28 marzo 2001, n. 149**, che ha modificato la Legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione e affidamento dei minori. Essa ribadisce il diritto del bambino a crescere e a essere educato nell'ambito della propria famiglia e prevede, qualora ciò non sia temporaneamente possibile, la possibilità di affidamento familiare o, in alternativa, l'inserimento in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato, preferibilmente situato vicino al luogo di residenza del nucleo di provenienza.
- La **Legge 8 novembre 2000, n. 328**, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha poi tracciato il modello di riferimento per la costruzione

del welfare locale, individuando tra le competenze comunali anche gli interventi di sostegno a favore dei minori in situazioni di disagio, compreso l'inserimento in strutture comunitarie di accoglienza.

Il quadro normativo si completa con il **DPCM 21 maggio 2001, n. 308**, che ha definito i requisiti minimi strutturali e organizzativi necessari per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, fornendo una cornice tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale.

A livello regionale, il **Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 158 del 7 dicembre 2022** ha definito in modo organico le procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore dei minori, attuando quanto previsto dagli articoli 31 e 33 della **Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6**. Il Regolamento stabilisce che l'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di convenzioni con il sistema pubblico e per l'erogazione di prestazioni il cui costo sia sostenuto, in tutto o in parte, dal Servizio Pubblico.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa e contrattuale dei servizi, la **Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011**, aggiornata con successive delibere (n. 556/2012, n. 371/2022 e n. 585/2023), chiarisce che gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento in attuazione della normativa regionale sono esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, essendo soggetti unicamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tale impianto normativo, nel suo insieme, conferma la responsabilità dei Comuni nella gestione integrata e programmata dei servizi di tutela minorile e fornisce il fondamento giuridico per procedere alla stipula delle convenzioni triennali con le strutture accreditate, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Contesto attuale e criticità rilevate

Negli ultimi anni, gli inserimenti dei minori in comunità sono stati gestiti tramite affidamenti diretti, modalità che, seppur formalmente corretta in quanto trattasi di materia esclusa dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, ma soggetta unicamente agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente, si è tuttavia dimostrata poco efficiente e fortemente onerosa sia per gli operatori del Servizio Sociale dei Comuni che per le strutture accoglienti.

La gestione frammentata e disomogenea dei singoli collocamenti ha comportato un significativo appesantimento del lavoro amministrativo, una minore capacità di programmazione economica e una scarsa uniformità nei rapporti giuridici con i gestori delle comunità.

Alla luce di tali criticità, e in conformità con la normativa nazionale e regionale vigente, il SSC intende procedere alla stipula di convenzioni triennali con le strutture regolarmente autorizzate e accreditate, garantendo una gestione uniforme, trasparente e più sostenibile del sistema di accoglienza.

Con la nuova modalità di convenzionamento si intende pertanto superare definitivamente la frammentazione e la disomogeneità del precedente sistema di affidamenti diretti, che comportava

un notevole dispendio di tempo e risorse per gli operatori e per le strutture, rendendo difficoltosa la programmazione economica e la gestione unitaria del servizio.

4. Nuova modalità gestionale: stipula di convenzioni triennali

Il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) intende procedere con la stipula di convenzioni **della durata di tre anni (01.04.2026 – 31.03.2029)** con i Gestori delle strutture autorizzate e accreditate a livello regionale che attualmente ospitano minori e/o nuclei a carico del Servizio.

La stipula delle convenzioni è finalizzata a garantire la continuità del servizio di accoglienza e tutela dei minori già inseriti, assicurando stabilità nei rapporti giuridici ed economici con le strutture e una gestione amministrativa più efficiente.

Questa modalità gestionale rappresenta altresì uno strumento di semplificazione amministrativa che permette di superare la frammentazione derivante dai singoli affidamenti diretti, assicurando una gestione più omogenea, tempestiva e trasparente dei rapporti con le strutture accreditate.

Inoltre l'utilizzo delle convenzioni garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari e l'aderenza alle disposizioni normative vigenti, consentendo di programmare in modo più efficiente le previsioni di spesa pluriennali.

5. Procedura amministrativa prevista

Al fine di garantire la corretta attuazione del nuovo modello gestionale il Servizio Sociale dei Comuni intende adottare una procedura amministrativa strutturata, articolata in fasi successive e coordinate tra loro.

La procedura prevede una prima fase di approvazione degli indirizzi e dello schema di convenzione, seguita dallo svolgimento dei controlli necessari a verificare il possesso dei requisiti dei Gestori e dalla determinazione dei relativi oneri economici. Successivamente, si procederà con l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio pluriennale e con la stipula delle convenzioni a cura dell'Ufficio Contratti, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

- **FASI OPERATIVE**

1. **Presentazione della relazione** in Assemblea dei Sindaci, con deliberazione che prende atto della nuova procedura mediante convenzionamento con le strutture accreditate.
2. **Adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di convenzione**, quale atto di indirizzo tecnico-gestionale per l'avvio delle fasi successive.
3. **Avvio dei controlli e delle verifiche preliminari** volti ad accertare il possesso dei requisiti da parte dei Gestori delle strutture individuate, nonché la loro idoneità a proseguire il servizio di accoglienza.
4. **Determinazione dei costi a carico del SSC per il triennio 01.04.2026 – 31.03.2029**, calcolati sulla base della spesa storica e dei minori effettivamente accolti, e **acquisizione del codice CIG** per ciascuna convenzione.
5. **Adozione della determina di impegno di spesa pluriennale**, con imputazione delle risorse sul bilancio 2026–2029.

6. **Trasmissione delle convenzioni all'Ufficio Contratti** per la stipula formale, che avverrà mediante:
- o **atto pubblico amministrativo**, per convenzioni di importo superiore a €160.000;
 - o **scrittura privata**, per importi inferiori a tale soglia.

L'intero procedimento sarà monitorato e aggiornato periodicamente, al fine di garantire la corretta attuazione delle convenzioni e la coerenza con gli obiettivi di tutela, protezione e promozione del benessere dei minori.

6. Strutture convenzionate e previsione di spesa

Si prevede di stipulare convenzioni triennali (01.04.2026 – 31.03.2029) con **10 Gestori di strutture accreditate a livello regionale** che attualmente ospitano minori e/o nuclei con minori a nostro carico.

Gli importi sono calcolati sulla base della spesa media sostenuta negli ultimi tre esercizi finanziari per ciascun Gestore e potranno essere aggiornati in relazione al numero effettivo dei minori accolti e alla durata dei singoli collocamenti. Gli importi indicati rappresentano pertanto una stima iniziale, suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione.

Si prevede inoltre che, nel corso del triennio, possano rendersi necessari nuovi inserimenti presso altre strutture accreditate, in funzione di specifiche esigenze emergenti o dell'aumento del numero di minori a carico del SSC. In tal caso, verranno stipulate ulteriori convenzioni secondo le medesime modalità operative e con lo stesso approccio di previsione di spesa, garantendo la continuità del servizio e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Di seguito si riporta una tabella indicativa dei Gestori delle strutture in fase di convenzionamento con la relativa previsione di spesa per il triennio:

NOMINATIVO GESTORE SRUTTURE ACCREDITATE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO TRIENNALE
ASS. LA VIARTE ODV (UD)	€ 538.132,00	€ 1.614.396,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLI (PN)	€ 96.013,00	€ 288.039,00
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE (TS)	€ 328.729,00	€ 986.187,00
IL PICCOLO PRINCIPE COOP SOC ONLUS (PN)	€ 83.663,00	€ 250.989,00
IST. SUORE BVMR SS. ROSARIO (UD)	€ 248.730,00	€ 746.190,00
ISTITUTO G. BEARZI (UD)	€ 54.631,00	€ 163.893,00
ITACA (PN)	€ 27.697,00	€ 83.091,00,
L'ANCORA COOP SOCIALE (UD)	€ 285.339,00	€ 856.017,00
PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (TS)	€ 94.080,00	€ 282.240,00
SAN LUIGI SCROSOPPI ETS (UD)	€ 518.381,00	€ 1.555.143,00

7. Conclusioni

L'adozione del sistema convenzionale rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente, coordinata e sostenibile dell'accoglienza dei minori e dei nuclei minore/genitore. La riorganizzazione proposta consentirà:

- trasparenza e correttezza gestionale;
- miglioramento della qualità dei servizi offerti ai minori;
- riduzione dei tempi procedurali e relativi costi;
- gestione finanziaria pianificata e trasparente.